

 <p>P.IVA 01536590233</p>	 <p>P.IVA. 00659900237</p>	 <p>P.IVA 00457160232</p>	<p>CENTRALE UNICA di COMMITTENZA <i>Comuni Oppeano - Casaleone – Isola della Scala</i> <i>Provincia di Verona</i></p> <p><i>Sede: Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 Oppeano (VR)</i> <i>e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it</i></p>
--	---	--	---

VERBALE DI GARA n. 3

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PALCO FISSO CON PENSILINA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "LE FRATTE" DEL CAPOLUOGO, NELLO SPAZIO ADIACENTE LA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI RECENTE COSTRUZIONE. CIG 7742179838 - CUP H38B18000170004

VERIFICA ANOMALIA OFFERTA

PREMESSO che:

- nella seduta di gara del giorno 05.02.2019, al termine delle operazioni di valutazione, il Seggio di gara, ha individuato quale migliore offerta quella presentata dalla ditta SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., con sede in via Seminario 8, Casamarciano (NA), con un ribasso del 25,55%;
- procedendo al calcolo della soglia di anomalia, utilizzando il metodo di precedentemente individuato (lettera "a" dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), la soglia di anomalia è risultata corrispondere al ribasso del 17,83667%;
- secondo quanto previsto dal medesimo art. 97, l'offerta presentata dalla ditta SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., è risultata anormalmente basse, rimandando pertanto al RUP le opportune verifiche;

DATO ATTO che:

- con ns. nota prot. n. 2390 del 06.02.2019 sono state richieste alla ditta prima classificata le opportune giustificazioni, da presentarsi entro il 21.02.2019;
- con nota prot. n. 3226 del 20.02.2019 la ditta ha comunicato di non essere in grado di rispettare il termine concesso, chiedendo una proroga fino al giorno 04.03.2019;
- con ns. nota prot. n. 3251 del 20.02.2019 si è comunicato che veniva accordata una proroga solo fino al giorno 26.02.2019, in quanto per esigenze di programmazione dell'Ente, correlate anche a calendari di eventi/manifestazioni della prossima primavera, era necessario concludere la valutazione dei giustificativi entro la medesima settimana;
- con nota prot. 3622 del 26.02.2019, la ditta SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., ha ribadito di non essere in grado di produrre i giustificativi relativi all'offerta entro il nuovo termine concesso, rinviando alla precedente richiesta di proroga fino al giorno 04.03.2019;

CONSIDERATO che :

- il Comune ha ulteriormente atteso fino al giorno 04.03.2019 per avere da parte della ditta le giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara;
- in data odierna, il seggio di gara riunitosi, ha preso atto che la ditta prima in graduatoria non ha prodotto le giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrale e sostanziale,

VALUTATO che :

- diverse sentenze del Consiglio di Stato affermano che il giudizio di anomalia costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica (Sentenza del Consiglio di Stato n° 2573/2015, n. 430 sez. V del 23/1/2018 e altre), che è nella competenze e nella professionalità del RUP e del seggio di gara valutare la congruità dell'offerta;
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, ha osservato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;

- l'Amministrazione mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito, attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini della corretta esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO che :

- l'offerta economica della ditta prima in graduatoria è risultata anormalmente bassa in misura superiore alla soglia di circa il 7%;
- la ditta prima in graduatoria non ha prodotto alcuna giustificazione dei prezzi offerti in sede di gara, assumendo un contegno dilatorio e lesivo dei principi di correttezza pre-contrattuale;

RITENUTO che :

- il costo del personale per i lavori di che trattasi non possa essere garantito dal prezzo offerto;
- il costo della fornitura dei materiali a piè d'opera, per i noli dei macchinari/trasporti/prestazioni verso terzi non risulta sostenibile con il ribasso d'asta effettuato in sede di gara;
- il ribasso rispetto alla base d'asta offerto, rendono nel complesso l'offerta incongrua, ritenendo che non vi siano marginalità per realizzare il lavoro, in quanto i prezzi offerti non sono remunerativi e non sono in grado di soddisfare i costi minimali per acquisire i materiali, effettuare i lavori e compensare la manodopera nel pieno rispetto della legge;

Il Seggio di Gara propone di:

- notificare alla SOC. COOP. CO.ME.A. A.R.L., con sede in via Seminario 8, Casamarciano (NA), prima in graduatoria, la conclusione del procedimento amministrativo, comunicando alla stessa l'esclusione dalla procedura risultando l'offerta presentata non congrua e procedendo altresì all'escussione della garanzia provvisoria (Tar Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza depositata il 13 novembre 2015 n. 1499) ed alla segnalazione dell'inadempimento all'ANAC;
- procedere all'attivazione della procedura di verifica della congruità dell'offerta della ditta seconda in graduatoria in quanto l'offerta anche per quest'ultima risulta anormalmente bassa.

Oppeano, 05 marzo 2019

Il RUP: f.to Ing. Giovanni Spimpolo

Verbalizzante: f.to Lara Santilli